DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO

Art. 2

L'azione dello Stato ai fini sopradescritti e' esercitata dal Ministro per gli affari esteri, il quale, per quanto si riferisce alla struttura e alla funzione tecnica di detti Istituti, prende gli accordi col Ministro per la pubblica istruzione.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1927, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero
Estremi	Legge 19 dicembre 1926, n. 2179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-creazione-di-istituti-di-cultura-italiana-all/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it